

L'insegnante di sostegno non è un tappabuchi.

Claudio Berretta

Ci sono temi dei quali non vorremmo più parlare, ma purtroppo si reiterano problemi annosi a causa di involuzioni culturali sempre in agguato. D'altronde, come ci ricordava Norberto Bobbio, bisogna essere dei democratici sempre in allarme.

Uno di questi temi è quello relativo alla violazione del diritto all'istruzione di tutti, compresi gli allievi con disabilità. L'effettiva esigibilità di questo diritto implica il coinvolgimento di tutti gli insegnanti nell'impostazione di una didattica inclusiva e la presenza di insegnanti di sostegno specializzati per un numero di ore proporzionale alla gravità del caso. Queste ore sono in realtà spesso insufficienti, come dimostrano i tanti ricorsi vinti dalle famiglie che chiedono una copertura maggiore, ma ancor più grave è il fatto che questa carenza viene ulteriormente peggiorata dall'utilizzo degli insegnanti di sostegno per le sostituzioni di colleghi assenti. Una pratica favorita dalla carenza di fondi per le sostituzioni brevi a disposizione delle singole scuole, ma a volte inspiegabile.

Non ci si spiega infatti perché, con tanta leggerezza, vengono lasciati gli allievi con disabilità senza il supporto di un insegnante di sostegno quando, tra l'altro, la nomina di supplenti non comporta problemi di alcun tipo, considerando la nota MIUR 9839, 8 novembre 2010, che recita: *“i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall'art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria”*.

In virtù di questa possibilità poco dopo, la stessa nota ribadisce: *“Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.”*

L'utilizzo degli insegnanti di sostegno come “tappabuchi” comporta quindi una violazione di disposizioni ministeriali: oltre la nota citata viola anche le Linee Guida per l'Integrazione del 4 agosto 2009 (Parte III, par. 1.3). Determina inoltre una violazione della Legge 104/1992, art 13, ma soprattutto una violazione di un diritto fondamentale, che per ragioni etiche chiunque dovrebbe tutelare.

Nel caso di reiterate richieste, non riferibili a situazioni di assoluta emergenza in cui non possono essere individuate altre soluzioni, l'insegnante di sostegno ha quindi il dovere etico di opporsi a questa pratica, in seguito alla quale potrebbe peraltro anche incorrere in sanzioni amministrative e penali. Nel caso infatti in cui un allievo della sua classe di titolarità dovesse farsi male la sua assenza dalla classe potrebbe configurarsi come mancata vigilanza, se si trovasse in un luogo diverso da quello previsto dal suo incarico.

Per aiutare gli insegnanti di sostegno a chiarire eventuali situazioni di questo tipo e tutelare il diritto all'istruzione degli allievi con disabilità pubblichiamo di seguito un modello di lettera da inviare al dirigente scolastico in caso di richiesta di sostituzione di colleghi assenti.

Altre utili indicazioni sono reperibili sul sito dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down) http://aipd.it/aipd_scuola/obbligo-di-supplenze-per-brevi-periodi-ma-ribadito-il-divieto-di-utilizzo-del-docente-per-il-sostegno-in-supplenze-nota-983910/

.....

Insegnante di sostegno

Al Dirigente della
Scuola

p.c. Al responsabile del
plesso

Alla F.S. per l'integrazione

Alle RSU

Gentile dirigente,

il giorno, mi è stato chiesto di sostituire dei colleghi assenti in classi diverse da quelle in cui sono presenti gli allievi con disabilità del cui progetto di integrazione mi è stata assegnata la responsabilità.

Pur considerando la necessità di fare fronte alle emergenze, come l'assenza di molti docenti contemporaneamente, non verificatasi in questo caso, desidero segnalare l'inopportunità di utilizzare gli insegnanti di sostegno per le supplenze, in quanto ciò va a ledere un diritto fondamentale dei nostri allievi più bisognosi di aiuto, riconosciuto per legge (L. 104/1992, art. 13, comma 3) e ribadito dalle Linee Guida per l'Integrazione (MIUR, 4 agosto 2009, Parte III, par. 1.3) nonché dalla nota ministeriale 9839 dell'8 novembre 2010, che ricorda come gli insegnanti di sostegno possono essere utilizzati per le supplenze solo in **casi eccezionali non altrimenti risolvibili**.

Oltre ad essere una lesione dei diritti degli allievi con disabilità ed una violazione della legge che li regola, occorre considerare che, essendo gli insegnanti di sostegno docenti contitolari della classe, come stabilito dalla Legge 104/1992, art. 13, comma 6, un eventuale incidente in assenza degli insegnanti di sostegno durante l'orario di servizio nelle classi che sono state loro assegnate, potrebbe comportare una colpa di mancata vigilanza.

Gli insegnanti non possono quindi assumersi la responsabilità di compiere queste violazioni in assenza di un ordine scritto del dirigente, nel quale esplicitamente si chieda loro di lasciare la classe assegnata e prestare servizio in un'altra.

In presenza di tale ordine sono ovviamente disponibile a collaborare, per fronteggiare reali situazioni di emergenza, così come resto disponibile a coprire le assenze dei colleghi nelle mie classi, auspicando però un rapido svolgimento delle procedure di nomina dei supplenti, qualora si prevedessero assenze di più giorni, per non penalizzare l'attività didattica e il progetto di integrazione degli alunni con disabilità.

Certo della sua comprensione le porgo i miei più cordiali saluti.